

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 939

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

28/04/2024 - 06:17

Indice

1. DDL S. 939 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 939	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	12
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 108 (pom.) del 27/02/2024	13
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024	18
1.4. Trattazione in consultiva	30
1.4.1. Sedute	31
1.4.2. Resoconti sommari	32
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	33
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 220 (pom.) del 19/03/2024	34
1.4.2.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	41
1.4.2.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 168 (pom.) del 21/02/2024	42
1.4.2.2.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 171 (pom.) del 28/02/2024	45

1. DDL S. 939 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 939

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 939

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **COSENZA , RASTRELLI , TUBETTI , LIRIS , RAPANI , ROSA , PELLEGRINO , PETRENGA , MENNUNI , IANNONE , SPINELLI , DELLA PORTA , FAROLFI , FALLUCCHI , MENIA , PETRUCCI , TERZI DI SANT'AGATA e SIGISMONDI**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 2023

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono Onorevoli Senatori. - Nel corso delle scorse legislature, il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno proposto ed esaminato provvedimenti legislativi volti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale italiano rinvenibile a cielo aperto o custodito in chiese, musei, palazzi pubblici o privati nella quasi totalità dei comuni. La vastità di questo patrimonio articolato di beni rende complessa la sua tutela e la sua valorizzazione, basti pensare al numero impressionante di opere non esposte per mancanza di uno spazio adeguato che vengono conservate nei magazzini dei musei.

Naturalmente, se non in tutti i comuni sono presenti opere di grandi autori universalmente noti e in grande numero, sono comunque visibili opere artistiche di pregio che caratterizzano quel territorio e quella comunità in riferimento a un determinato periodo storico. La loro tutela e la loro valorizzazione, che richiedono risorse economiche non sempre nella disponibilità del bilancio del comune e dello Stato che non è in grado di provvedere a tutte, ha spronato numerosi enti locali a instaurare forme di partenariato con i privati, i quali, ricordiamo, possono beneficiare del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, cosiddetto « *art bonus* » di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Certamente un sistema di rete culturale, che coinvolga più comuni e che offra al turista o al visitatore un percorso in più luoghi del territorio, facilita la loro conservazione e la loro valorizzazione e offre un incentivo a riscoprire e visitare luoghi poco noti, se non addirittura dimenticati dal turismo.

Nel tenere conto delle disposizioni legislative vigenti in materia di cammini d'Italia e di cammini religiosi, si è ritenuto opportuno proporre uno specifico disegno di legge per valorizzare, innanzitutto, gli insediamenti benedettini medioevali che rappresentano l'importante testimonianza storica del loro monachesimo e del ruolo e dell'impatto che Benedetto da Norcia (proclamato patrono d'Europa il 24 ottobre 1964 da Papa Paolo VI) e la sua « Regola » dell'*Ora et labora* ebbero nello sviluppo intellettuale e culturale europeo e della sua civiltà.

Il fenomeno monastico benedettino ci ha, infatti, trasmesso importanti testimonianze monumentali e ciò che esse contengono (opere d'arte, scritti di musica e libri). Sono luoghi del nostro Paese che sebbene attrattivi, come nel caso delle celeberrime Abbazie di Montecassino, di Santa Maria di Farfa e di Subiaco nel Lazio o il Monastero di San Nicolò l'Arena di Catania, rimangono taluni immeritabilmente poco noti, visitati da un pubblico di nicchia appassionato d'arte e di fedeli quando, al contrario, meriterebbero di essere adeguatamente promossi e conosciuti dalla generalità delle persone, dagli studenti e dai flussi turistici. Questi ultimi potrebbero certamente svilupparsi dall'Irpinia e dalla Basilicata nord-occidentale-oggi corrispondenti grosso modo a una parte del territorio delle province di Avellino e Potenza - e dare vita a uno specifico, pregevole, organizzato e crescente - in termini di

apprezzamento - circuito culturale relativo al monachesimo benedettino nelle regioni del meridione, da aggiungere ai vari e già avviati percorsi dei « cammini d'Italia ».

Far conoscere il patrimonio culturale delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali e dei territori delle province in cui sorgono assume anche una funzione didattica per le generazioni in quanto significa guardare nell'intimo dell'Unione europea, riscoprirla nel suo inizio, nella storia degli Stati europei che, attraverso i secoli, hanno dato vita a ciò che si definisce civiltà occidentale.

San Benedetto, consapevole come monaco di essere conoscitore e custode della cultura classica e di quella araba, e che il monachesimo del tempo si inseriva senza soluzione di continuità nella tradizione monastica orientale e occidentale, propose un rinnovamento etico e spirituale quale via per non farla smarrire e per costruirla in una modalità di ascolto verso il mondo che abbracciasse la spiritualità orientale e l'operosità occidentale, in forza della quale popoli divisi sul piano politico, linguistico, etnico e culturale potessero costituire un unico popolo sulla base di un valore comune, la fede cristiana, fondata sulla Bibbia e sui Vangeli.

Malgrado la diffusione di un pensiero volto a relegare nel passato il pensiero occidentale, così come si è espresso e si è costruito nei secoli, per sostituirlo con un presente fluido nei valori che crea un futuro incerto, non è venuta meno nella maggioranza dei popoli europei l'ideale di una Unione europea con una sua identità che poggia su un pensiero e su valori che provengono da un tempo lontano, arricchiti dall'attitudine benedettina all'ascolto e a imparare da quanto si ascolta.

I monaci, e tra essi in maniera importante i benedettini, hanno avuto un ruolo di primo piano nella storia del nostro Paese, specialmente al Sud, che non si limita all'educazione spirituale: hanno partecipato attivamente alla crescita economica e sociale dei territori, migliorando enormemente la coltivazione dei campi, gestendo i pastori, costruendo mulini, incanalando acque, prosciugando paludi, dando uno stabile assetto alle acque superficiali, creando tonnare, ampliando porti, incentivando attività di traffici e di commerci, edificando luoghi di difesa, case, nuovi paesi, nonché promuovendo un'attitudine mentale indirizzata al rispetto dell'essere umano e della sua dignità cristiana. Tra i luoghi benedettini che hanno contribuito a plasmare in modo importante il territorio, un esempio è rappresentato dal complesso monastico di Santa Maria di Montevergine, nel comune di Mercogliano, in provincia di Avellino, che sorge in prossimità della vetta del monte Partenio, a 1200 metri di altitudine. L'abbazia di Montevergine fu riconosciuta complesso monastico di « monumentale importanza » nel 1882 e oggetto di tutela speciale da parte dello Stato italiano; durante il secondo conflitto mondiale si adoperò per l'assistenza alla popolazione e fu scelto per custodire la « Sindone » di Torino.

Riteniamo importante riscoprire questo mondo e individuare, su impulso del Ministro del turismo e del Ministro della cultura, quei luoghi benedettini - abbazie, chiese, monasteri - presenti nelle regioni del Mezzogiorno che possono costituire una rete turistica attrattiva con ricadute positive economiche per il territorio in cui sorgono e per essi stessi in termini di conservazione e di promozione del loro patrimonio culturale. Ma non solo: i monaci benedettini sono stati in un certo senso i precursori dell'uomo moderno che si dedica allo studio, alla cultura e al sapere, si specializza nelle arti pratiche e mette a disposizione degli altri consigli e conoscenze da professionista ed esperto della materia.

L'uomo moderno che ha cura di sé stesso, della propria spiritualità e che è immerso quotidianamente nel lavoro, manuale o intellettuale.

Il percorso dei luoghi benedettini è, come detto inizialmente, la scoperta di un monachesimo che si è irradiato dall'Italia e che ha profondamente influenzato la formazione culturale e politica dell'Europa. È riscoprire ciò che è l'Europa, la sua storia come continente e come Unione europea, l'Europa degli studi, delle arti, delle università, dei lavori, dei mestieri, delle professioni, degli scambi culturali ed economici, delle comunità e dei suoi valori. È aver consapevolezza di ciò che noi europei siamo. Il pensiero cristiano ha rappresentato un comune denominatore per i popoli degli Stati europei, e i monaci benedettini hanno contribuito a diffondere il cristianesimo e a svolgere un ruolo di collante. Citando un passaggio tratto dalla pubblicazione « San Benedetto e l'Europa nel 50° anniversario della *Pacis Nuntius* » « Ad occhi attenti e obiettivi l'importanza del Cristianesimo nella formazione ed evoluzione dell'Europa è un dato inconfutabile. Eppure, una mentalità di stampo laicista, basata su

pregiudizi ideologici, sta tentando da tempo di cancellare dalla memoria storica l'apporto che il Cristianesimo ha dato lungo i secoli alla costruzione di una "casa europea" che accomuna popoli e uomini dall'Atlantico agli Urali, dal Mediterraneo alle zone polari artiche. Tuttavia, non è possibile accantonare e ignorare quei principi ispiratori, radicati nel Cristianesimo, che per secoli hanno ispirato lo sviluppo e la crescita dell'Europa non solo sul piano spirituale o etico, ma anche in ogni altro ambito del vivere e del sapere. Per questa ragione, il tentativo di occultare le radici cristiane dalla memoria storica degli Europei non può che rappresentare il segnale di una forte crisi di identità che il Vecchio Continente sta attraversando ».

Un monachesimo che, nel dare vita all'interno delle abbazie alla spezieria, cioè alla farmacia, officina del sapere, laboratorio e custode di conoscenze antiche, ha dato impulso alla farmacopea. Le spezierie-farmacie-laboratori erano i luoghi dove si conservavano e si studiavano i rari libri greci, latini e arabi che descrivevano le proprietà di piante, erbe e minerali e che insegnavano a preparare correttamente farmaci, balsami e profumi per esaltare i loro principi curativi per la salute e per la bellezza. Preparati galenici che potevano essere realizzati grazie a prodotti, in generale, a portata di mano, a chilometro zero: la spezieria-farmacia-laboratorio poteva infatti fare affidamento sul proprio giardino, l'orto dei semplici, dove si coltivavano le materie prime necessarie, i principi attivi miracolosi della natura. Il presente disegno di legge intende, quindi, far riscoprire il vasto mondo culturale europeo, interessante e stimolante, dai contenuti complessi, costituito da abbazie, chiese, monasteri, biblioteche, lavori di intaglio, dipinti, maioliche, oggetti rituali, custodi ed espressione del sapere religioso, di conoscenze scientifiche, di farmacopea-erbe medicinali e liquori - e mediche, dell'arte delle costruzioni, di utilizzo del suolo a fini agricoli, delle arti liberali. Luoghi dello spirito e di lavoro uniti tra loro da strade di terra e d'acqua che si diramano e che si intersecano in una logistica europea e mediterranea che contiene paesi, mercati, luoghi di sosta e di raccoglimento spirituale che è costituita da cammini penitenziali, dalla via Cavense e Verginiana, da cammini dedicati a San Giacomo e all'Arcangelo Michele. Cammini medievali, che partono da un luogo per estendersi in una direzione lontanissima, che, come nel caso di quello sacro dedicato all'Arcangelo Michele, partendo dall'Irlanda attraversa la Francia, l'Italia e la Grecia per giungere in Israele al monastero carmelitano di Stella Maris.

I « cammini » non sono solamente vie di pellegrinaggio e di penitenza, sono le « autostrade sicure » del medioevo per il movimento e il trasporto di merci e di persone, paragonabili agli attuali « corridoi europei ». Autostrade per il muoversi tra nazioni secondo le proprie possibilità e volontà, a piedi, a cavallo, in carrozza, e sicure perché dedicate a un santo protettore, tra i quali spicca l'Arcangelo Michele, difensore degli amici di Dio e protettore del suo popolo. In un periodo in cui i popoli dell'Europa cristiana erano immersi nel lavoro e nella spiritualità, il cammino - e le sue diramazioni - era la strada protetta non solamente dai pericoli del viaggio - briganti, ladri, assassini - ma anche dall'imponderabile, dal male. Erano le strade del bene difese da santi e da angeli che vegliavano sui viaggiatori e sulle loro merci, sulle quali spesso i mercanti ponevano scritte e simboli di protezione. Viaggiare utilizzando i sentieri d'Europa è immergersi nello spirito del tempo e riscoprire le nostre radici e ciò che siamo, la nostra identità europea.

Si ricorda, in fine, che in data 8 settembre 2023 il Consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana per l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha approvato la proposta « Insedimenti benedettini altomedioevali in Italia » (*Early medieval Benedictine settlements in Italy*) come candidatura italiana da presentare per la verifica preliminare ai fini dell'iscrizione dei suddetti insediamenti benedettini alla lista del patrimonio mondiale della Convenzione UNESCO per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza gli insediamenti benedettini medievali e altomedievali quali luoghi della cultura e della storia del continente europeo e dell'Unione europea.

2. Le iniziative nazionali di carattere culturale, economico e sociale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione degli insediamenti benedettini intendono, in particolare:
- a) sviluppare, ove necessario, un sistema dei trasporti pubblici su strada e rotaia che li renda accessibili al fine di incrementare l'interesse dei flussi turistici, delle scuole e delle università, anche straniere, a visitarli;
 - b) sostenere l'artigianato, la filiera agroalimentare, le attività di recupero delle tecniche agronomiche e dell'artigianato tradizionale, l'occupazione e le nuove professioni, nonché realizzare progetti che valorizzino le specificità del territorio al fine di favorire l'insediamento di imprese « *green* »;
 - c) promuovere progetti di durata annuale o pluriennale che coinvolgano i seguenti dicasteri:
 - 1) Ministero della cultura;
 - 2) Ministero del turismo;
 - 3) Ministero delle imprese e del *made in Italy*;
 - 4) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
 - 5) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
 - 6) Ministero dell'istruzione e del merito;
 - 7) Ministero dell'università e della ricerca;
 - d) favorire il loro recupero o il restauro degli immobili, dei monumenti e dei siti di maggiore interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico, nonché dei beni mobili di pregio in essi contenuti al fine di costruire un percorso culturale articolato e connesso sul territorio, anche attraverso forme di collaborazione pubbliche e private;
 - e) migliorare la conoscenza degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici dei territori che li connotano;
 - f) promuovere iniziative ed eventi culturali da parte degli istituti di cultura italiani all'estero.
3. Le iniziative nazionali di cui al comma 2 possono essere realizzate in collaborazione con le regioni e gli enti locali nei quali è presente il cammino di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Cammino « La via dell'Occidente »)

1. È istituito il cammino « La via dell'Occidente » costituito dagli insediamenti benedettini presenti nelle regioni italiane, in particolare in quelle meridionali, e dalle loro diramazioni. Per regioni meridionali si intendono i territori di cui all'articolo 1, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
2. Il cammino « La via dell'Occidente » è un itinerario culturale volto a valorizzare il patrimonio culturale nazionale e a preservarne la memoria e l'identità, sostiene il progresso socio-economico dei territori sui quali insiste e beneficia degli interventi finanziari nazionali che abbiano come finalità la crescita economica delle regioni meridionali italiane e le iniziative di promozione e valorizzazione dei cammini religiosi per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
3. Il cammino « La via dell'Occidente » beneficia, in particolare, del fondo per i cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del Fondo per il turismo sostenibile di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, finalizzato a potenziare gli interventi di promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, ed è inserito nel Catalogo cammini religiosi italiani del Ministero del turismo e nell'Atlante digitale dei Cammini d'Italia del Ministero della cultura.
4. Il Ministro del turismo, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua gli insediamenti benedettini di maggiore interesse culturale al fine di definire il percorso e altri luoghi del cammino. Per l'individuazione degli insediamenti e dei luoghi di cui al presente comma, il Ministro del turismo si avvale dei dati in possesso del Ministero della cultura, delle regioni e delle diocesi.

5. Presso il Ministero del turismo è istituito un tavolo di lavoro, presieduto dal Ministro o suo delegato, i cui componenti sono nominati dal Ministro medesimo tra i soggetti ritenuti necessari per la realizzazione, l'implementazione e il coordinamento delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2 e per il coordinamento e la promozione delle politiche del turismo nazionali e internazionali del cammino di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Marchio benedettino)

1. Per la tutela e la valorizzazione dei beni materiali e immateriali benedettini medievali e altomedievali e di quelli prodotti in ambito benedettino è istituito il « Marchio benedettino ».
2. Il Marchio benedettino è costituito dall'immagine di San Benedetto e dalla data del 529, anno di fondazione dell'Abbazia di Montecassino. Il Marchio benedettino può essere utilizzato solamente dai monasteri benedettini, sui loro beni materiali e immateriali. Sottostante il Marchio benedettino, centralmente, ciascun monastero può apporre il proprio emblema.
3. Il marchio benedettino è inserito nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 4.

(Valorizzazione delle farmacie monastiche e degli orti medievali)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale degli insediamenti monastici e del territorio comunale sui quali sono presenti è individuato un itinerario culturale delle farmacie monastiche e degli orti medievali presenti nelle regioni meridionali, di cui all'articolo 1, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.
2. Per l'individuazione dell'itinerario di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della cultura provvede a istituire l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medioevali, da aggiornarsi anche con le richieste di inserimento che pervengono dai soggetti privati che ne facciano richiesta. Spetta al Ministero della cultura valutare l'idoneità delle suddette richieste.
3. L'Abbazia di Montevergine, in provincia di Avellino, è soggetto capofila delle iniziative culturali del Ministero della cultura e del Ministero del Turismo volte alla valorizzazione, promozione, restauro e recupero delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

Art. 5.

(Verifiche)

1. Con cadenza biennale, il Ministro della cultura trasmette alle commissioni parlamentari competenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sui risultati conseguiti all'esito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 24 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, in parti uguali, del Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 108 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024

108ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per la Fondazione Cariplo, la dottoressa Monica Villa e il dottor Alessandro Masciadri, rispettivamente vice direttrice e program officer dell'area servizi alla persona, e, per l'Associazione italiana editori (AIE), il dottor Roberto Devalle, la dottoressa Anna Urbano e la dottoressa Giuliana Marazzi, rispettivamente vice presidente del gruppo educativo AIE, responsabile del medesimo gruppo educativo e componente dell'ufficio relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti della Fondazione Cariplo e dell'Associazione italiana editori (AIE)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno quindi la parola la dottoressa Monica VILLA e il dottor Alessandro MASCIADRI, rispettivamente vice direttrice e *program officer* dell'area servizi alla persona, i quali svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nonché i senatori [MARCHESCHI](#) (FdI), [VERDUCCI](#) (PD-IDP) e [CASTIELLO](#) (M5S).

Ai quesiti posti rispondono la dottoressa Monica VILLA e il dottor Alessandro MASCIADRI.

La [PRESIDENTE](#) congeda i rappresentanti della Fondazione Cariplo, ringraziandoli per il contributo offerto e dispone una breve sospensione della seduta prima dell'avvio della successiva audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

La [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana editori (AIE). Ha quindi la parola il dottor Roberto DEVALLE, vice presidente del gruppo educativo dell'AIE, il

quale svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per formulare alcune considerazioni il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP).

La [PRESIDENTE](#) ringrazia i rappresentanti dell'AIE e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso è diretto a regolamentare le competizioni videoludiche, partendo dal presupposto che la tecnologia e, in particolare, la banda larga veloce e lo *streaming*, consentono ai fruitori dei videogiochi di non limitarsi ad un uso individuale degli stessi, bensì di misurarsi in vere e proprie competizioni, gare o tornei, talvolta di livello internazionale.

Rileva che il settore, ormai caratterizzato da una pluralità di attori e significativi investimenti, necessita di una regolamentazione nella quale trovino spazio adeguate tutele nei confronti dei diversi protagonisti delle competizioni: per un verso, i giocatori, ed in particolare i minori; per l'altro gli inventori, per la tutela dell'opera di ingegno e la promozione della dimensione creativa e culturale. Passa, quindi, all'illustrazione del contenuto dei tredici articoli di cui si compone il provvedimento in titolo. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 1, la Repubblica promuove e sostiene i videogiochi come mezzo di espressione artistica, di educazione culturale e di comunicazione sociale e che la disciplina delle competizioni videoludiche, dettata nel rispetto dei principi di libertà economica, di tutela dei consumatori e di protezione dei minori, ha come oggetto la creazione di condizioni di parità per gli operatori italiani nel mercato nazionale, europeo e globale.

Inoltre, è riconosciuto e promosso il valore creativo e culturale del videogioco come opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore e si dispone che le imprese commerciali di attività videoludiche che perseguono tali valori possono fruire di misure di incentivazione fiscale e di sostegno da parte dell'Unione europea, quando costituiscono occasioni di crescita economica e occupazionale, nonché di promozione dei settori della ricerca e dell'innovazione.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche.

L'articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali.

Il relatore si sofferma indi sull'articolo 4, che introduce norme a salvaguardia dei minori. Nello specifico, esso dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale.

Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.

L'articolo 5 pone a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, che prevedano la corresponsione di premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura.

L'articolo 6 stabilisce che gli organizzatori di competizioni videoludiche che prevedono la

corresponsione di premi per un valore superiore a 2.500 euro sono tenuti a comunicare l'organizzazione della competizione con un'apposita dichiarazione, da depositare presso la richiamata piattaforma telematica del Ministero della cultura.

L'articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento.

L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici, demandando la regolamentazione della materia a linee guida del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in esito all'attività di un tavolo cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, produttori di videogiochi, organizzatori di competizioni videoludiche, organizzazioni di squadre e associazioni più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore. L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche è fatto divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone.

L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni.

L'articolo 12 dispone in ordine alle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge.

Menziona, conclusivamente, l'articolo 13, recante le disposizioni finali. Fra esse, fa cenno alla disposizione sulla base della quale le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Discussione e rinvio)

La relatrice **FALLUCCHI** (Fdl) riferisce sulle disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di sei articoli.

Dà conto innanzitutto dell'articolo 1, che definisce le finalità del provvedimento, prevedendo che siano assunte iniziative nazionali di carattere culturale, economico e sociale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione degli insediamenti benedettini anche attraverso il coinvolgimento dei Ministeri interessati.

L'articolo 2 istituisce il cammino «La via dell'Occidente», costituito dagli insediamenti benedettini presenti nelle regioni italiane, in particolare in quelle meridionali, e dalle loro diramazioni. Il cammino è definito come un itinerario culturale volto a valorizzare il patrimonio culturale nazionale e a preservarne la memoria e l'identità. Esso sostiene il progresso socio-economico dei territori sui quali insiste e beneficia degli interventi finanziari nazionali che abbiano come finalità la crescita economica delle regioni meridionali italiane e le iniziative di promozione e valorizzazione dei cammini religiosi per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Specifica che il cammino beneficia, in particolare, delle risorse del fondo per i cammini religiosi, nonché del Fondo per il turismo sostenibile, finalizzato a potenziare gli interventi di promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, ed è inserito nel Catalogo cammini religiosi italiani del Ministero del turismo e nell'Atlante digitale dei Cammini d'Italia del Ministero della cultura. Si prevede, altresì, che il Ministero del turismo individui con proprio decreto gli insediamenti benedettini di maggiore interesse culturale al fine di definire il percorso e altri luoghi del cammino.

L'articolo 3 istituisce il "Marchio benedettino" con l'obiettivo di tutelare e valorizzare i beni materiali e immateriali benedettini medievali e altomedievali e quelli prodotti in ambito benedettino. Il Marchio benedettino è costituito dall'immagine di San Benedetto e dalla data del 529, anno di fondazione dell'Abbazia di Montecassino. Si dispone che il Marchio benedettino possa essere utilizzato esclusivamente dai monasteri benedettini sui loro beni materiali e immateriali. E' poi consentito a ciascun monastero di apporre il proprio emblema, sottostante il Marchio benedettino, in posizione centrale. Il marchio benedettino è inserito nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. L'articolo 4 istituisce un itinerario culturale delle farmacie monastiche e degli orti medievali presenti nelle regioni meridionali. Per l'individuazione dell'itinerario, il Ministero della cultura provvede a istituire l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medioevali, da aggiornare anche con le richieste di inserimento che pervengono dai soggetti privati che ne facciano richiesta. Spetta al Ministero della cultura valutare l'idoneità delle suddette richieste. L'Abbazia di Montevergine, in provincia di Avellino, è soggetto capofila delle iniziative culturali del Ministero della cultura e del Ministero del turismo volte alla valorizzazione, promozione, restauro e recupero delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

L'articolo 5 prevede che il Ministero della cultura, con cadenza biennale, trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in esame e sui risultati conseguiti all'esito degli interventi.

Fa cenno, infine, all'articolo 6, il quale dispone in relazione alla copertura finanziaria del disegno di legge.

La [PRESIDENTE](#) concede la parola al sottosegretario MAZZI, che chiede di intervenire per precisare che, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero del turismo è stato designato quale amministrazione competente per l'esame parlamentare del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(238) LA PIETRA. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz

(Discussione e rinvio)

La presidente [COSENZA](#) (FdI), in qualità di relatrice, fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 27 settembre, con votazione unanime.

Propone indi di acquisire le fasi procedurali già svolte e di adottare come testo base a cui riferire eventuali emendamenti il testo accolto in sede redigente (pubblicato in allegato).

Conviene unanime la Commissione.

La [PRESIDENTE](#) avverte che su tale testo saranno nuovamente richiesti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, tenuto conto che, rispetto al momento in cui si era concluso l'esame in redigente, alcune disposizioni in esso recate potrebbero richiedere un ulteriore vaglio, come nel caso dei contributi relativi all'anno 2023 e alla relativa copertura, non più attuali.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti del senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), la [PRESIDENTE](#) propone di fissare per venerdì 1° marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [238](#)

NT

La Commissione

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dall'anno 2023, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 116 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

116ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(1038) Deputato CAPARVI e altri. - Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparvi ed altri; Mollicone e Malaguti
(Esame e rinvio)

Il relatore [SPERANZON](#) (FdI) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che lo stesso si compone di dodici articoli ed è suddiviso in tre Capi. Passa, quindi, a dar conto delle disposizioni del Capo I, costituito dagli articoli da 1 a 9 e recante disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica. L'articolo 1 prevede che la Repubblica riconosca le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale della Nazione ed elementi qualificanti per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale. L'articolo 2 reca le definizioni di ente di rievocazione storica e di manifestazione di rievocazione storica.

L'articolo 3 dispone circa le attività promosse dallo Stato, nell'ambito delle proprie competenze, finalizzate al riconoscimento, sostegno, valorizzazione e salvaguardia della specificità delle rievocazioni storiche e delle realtà socio-culturali regionali e locali ad esse collegate.

L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero della cultura, di un elenco nazionale, avente una funzione ricognitiva, degli enti e delle manifestazioni di rievocazione storica. A tal fine si autorizza la spesa di 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. La definizione dei requisiti per l'iscrizione all'elenco e delle relative modalità di gestione è demandata a un decreto ministeriale.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte del Ministro della cultura, di un Comitato tecnico-scientifico al quale è affidato il compito di riconoscere la qualifica di ente o di manifestazione di rievocazione storica e di fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo delle rievocazioni storiche. Al Comitato sono attribuiti, altresì, compiti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento in materia.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della cultura, sentito il Ministero del turismo, approvi ogni anno l'elenco delle manifestazioni di rievocazione storica relativo all'anno successivo, dandone ampia diffusione.

L'articolo 7 concerne le iniziative didattiche nelle scuole, finalizzate alla conoscenza storica del patrimonio culturale nei suoi diversi aspetti, nonché allo studio e alla valorizzazione degli elementi

culturali ritenuti particolarmente significativi dai singoli contesti territoriali, anche mediante la pratica delle arti.

L'articolo 8, proponendo novella alla legge n. 110 del 1975, consente ai partecipanti alle manifestazioni in esame l'esibizione, il porto e l'uso di armi da fuoco fabbricate anteriormente al 1950, o loro repliche, con munizioni a salve, previa autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. Alle medesime condizioni è consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stilette.

L'articolo 9 reca disposizioni relative all'accensione di fuochi nelle manifestazioni in oggetto e nelle ricorrenze della tradizione popolare.

In relazione al Capo II, precisa che esso risulta costituito dagli articoli 10 e 11 e reca disposizioni in materia di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

L'articolo 10 prevede, tra l'altro, che lo Stato riconosca il patrimonio culturale immateriale come componente del valore identitario e storico per gli individui, le comunità locali e la comunità nazionale.

L'articolo 11 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del patrimonio culturale immateriale, in conformità alle disposizioni della Convenzione UNESCO in materia. Sono quindi dettagliati i principi e criteri direttivi della delega.

Fa menzione, conclusivamente, dell'articolo 12, unico articolo del Capo III, che reca la clausola di salvaguardia.

Tenuto conto dell'ampio approfondimento svolto presso l'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno che la Commissione fissi sin da oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede che il suddetto termine non venga fissato prima di venerdì prossimo, 12 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale e, tenuto conto della richiesta del relatore e dell'intervento della senatrice D'Elia, propone di fissare per venerdì 12 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1021\)](#) *Istituzione del Museo del Ricordo in Roma*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [MARCHESCHI](#) (Fdl) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso è volto a conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e delle vittime delle foibe, nonché dell'esodo degli Istriani, dei Fiumani e dei Dalmati nel secondo dopoguerra.

Sottolinea che il provvedimento si inserisce nel solco della legge n. 92 del 2004, approvata a larghissima maggioranza vent'anni fa, con cui è stato istituito il «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e con cui è stato concesso un riconoscimento ai congiunti delle vittime.

Ricorda, inoltre, che tale legge è stata di recente oggetto di novella da parte della legge n. 16 del 2024, - risultante da iniziative parlamentari presentate in Senato ed esaminate dalla 7ª Commissione - il cui testo risulta espressione di una convergenza tra tutte le forze politiche, fondata sul condiviso convincimento che il tema della tragedia delle foibe non conosca appartenenza politica. La legge prevede l'indizione annuale, in occasione del «Giorno del ricordo», di un concorso nazionale finalizzato a premiare il progetto più meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea; istituisce, inoltre, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato a promuovere e incentivare i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, con l'obiettivo di far maturare la coscienza civica delle

nuove generazioni; reca, infine, un finanziamento di 300.000 euro, per il suddetto triennio, a meritorie realtà operanti nel settore.

Specifica che la scelta di istituire il «Museo del Ricordo» si fonda sull'articolo 1 della legge n. 92, il quale, nell'istituire il Giorno del ricordo, ne esplicita la finalità diretta a «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale». L'impegno che le istituzioni hanno assunto già nel 2004 è infatti quello di tramandare alle future generazioni il ricordo del dramma di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, persero la vita, o che, pur salvandosi, furono ingiustamente costretti ad abbandonare i loro averi, a fuggire dalle loro terre e dai loro affetti e a sentirsi esuli nella propria Patria. Nel richiamare recenti interventi del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolinea l'impegno istituzionale di tramandare una memoria di sofferenze che per un lungo periodo non sono state neppure riconosciute, in un'opera di rimozione della verità, offuscata dal muro di silenzio e di oblio che venne eretto subito dopo i traumatici accadimenti.

La scelta di collocare il Museo nella Capitale - prosegue il relatore - è fortemente simbolica, innanzitutto a testimonianza del rilievo nazionale della tragedia, che ha investito il Paese nella sua interezza.

La scelta di Roma è altresì ascrivibile al numero di esuli e all'accoglienza che la città, e più in generale la regione Lazio, riservò agli esuli. Cita al riguardo la relazione illustrativa del disegno di legge in esame, nella quale si ricorda che, nel 1961, fra i cittadini nati nelle regioni italiane passate alla Jugoslavia, si registrarono infatti ben 8.600 residenti a Roma e circa 13.000 residenti nella regione. Passando a dare conto delle disposizioni del provvedimento in esame, pone in evidenza che l'articolo 1, oltre a istituire il «Museo del Ricordo» in Roma, ne affida la gestione alla «Fondazione Museo del Ricordo», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura, ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Specifica che alla richiamata Fondazione possono partecipare la regione Lazio, nonché ulteriori soggetti pubblici (fra cui eventualmente anche Roma Capitale) e privati e che il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato con ulteriori risorse dello Stato, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

Specifica, altresì, che le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse stanziare dal disegno di legge, che possono essere integrate anche tramite risorse facenti parte del patrimonio e ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.

Al Ministro della cultura è demandata l'approvazione, con proprio decreto, dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, mentre la vigilanza sulla medesima spetta al Dicastero della cultura.

Fa cenno, infine, al finanziamento statale previsto dal disegno di legge, consistente in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 2 milioni di euro per l'anno 2026, cui si aggiungono ulteriori 50.000 euro per il funzionamento del Museo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) esprime apprezzamento per la puntualizzazione fatta dal Relatore in merito al significato della scelta di Roma, città ospite di un numero elevato di esuli, come sede del Museo del Ricordo.

Manifesta, altresì, apprezzamento per l'apertura rispetto alla possibilità che della Fondazione Museo del Ricordo possa far parte anche Roma Capitale, oltre che - come già previsto dal disegno di legge d'iniziativa governativa - la regione Lazio. Ciò in analogia a quanto previsto per la Fondazione Museo della Shoah e tenuto conto dello statuto speciale che contraddistingue Roma Capitale.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare per giovedì 18 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo, nel corso della quale era stata avviata la discussione generale.

Il **PRESIDENTE** ricorda che [l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo e comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che sono state o saranno trasmesse successivamente a tale data.](#)

Prende atto la Commissione.

Il **PRESIDENTE** chiede se vi siano senatori che intendano intervenire in discussione generale.

La senatrice **RANDO** (PD-IDP), nel preannunciare l'intenzione di intervenire in discussione generale in altra seduta, anche in considerazione dell'opportunità di approfondire la ricca documentazione trasmessa dagli auditi, chiede alla Presidenza di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

Il **PRESIDENTE**, preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, accoglie la proposta della senatrice Rando e propone di rinviare il seguito della discussione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(875) Francesca TUBETTI e altri. - Disposizioni per la tutela e la promozione del patrimonio storico del territorio del Carso legato alla Grande guerra

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 3 emendamenti (pubblicati in allegato), a firma della senatrice Bucalo, e nessun ordine del giorno.

La senatrice **BUCALO** (FdI) rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli ordini del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore **MARCHESCHI** (FdI) esprime parere favorevole sulle proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto che sul testo del disegno di legge non si è ancora espressa la Commissione bilancio, avverte che non è possibile procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 20 marzo.

Il **PRESIDENTE** comunica che, alla scadenza del nuovo termine, sono stati presentati 38 emendamenti, pubblicati in allegato, che saranno illustrati in una successiva seduta.

Informa che è, nel frattempo, giunto il parere della Commissione affari costituzionali sul testo (non ostativo con osservazioni).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale - ricorda il **PRESIDENTE** - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dopo aver dichiarato aperta la discussione generale, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e tenuto conto dell'approssimarsi dell'avvio dei lavori dell'Aula, propone di rinviare il seguito della discussione del provvedimento in titolo.

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) concorda con la proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che in quella sede è stata svolta la relazione introduttiva e che, in data odierna, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha svolto un ciclo di audizioni sul disegno di legge in titolo.

Comunica che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara indi aperta la discussione generale.

Interviene la senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) per sottolineare che dalle audizioni sono emersi rilievi sulla definizione dell'oggetto su cui vertono i provvedimenti in esame ed è stata posta in evidenza l'importanza di recuperare le linee guida elaborate dalle strutture ministeriali in uno dei precedenti Governi e successivamente mai adottate.

Domanda, inoltre, delucidazioni in merito all'*iter* procedurale dei disegni di legge in esame.

Il [PRESIDENTE](#) condivide l'opportunità di acquisire agli atti della Commissione l'attività ministeriale pregressa, dichiarandosi certo del fatto che ciò potrà contribuire ad arricchire la fase istruttoria dei disegni di legge in esame, anche nell'ottica di superare dubbi e criticità rilevati nel corso delle audizioni.

Con riferimento all'*iter* procedurale, chiarisce l'importanza di pervenire ad un testo condiviso che tenga conto dei contributi già offerti dai soggetti auditi, nonché degli spunti che emergeranno in sede di discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)

[Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 26 marzo.](#)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.100 e ha riformulato l'emendamento 2.100, entrambi pubblicati in allegato, e avverte che il senatore Melchiorre ha riformulato l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, anch'esso pubblicato in allegato.

Tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, il Presidente fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULL'ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 990 E 1037

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri riunitasi in data odierna, la senatrice D'Elia ha chiesto la rimessione alla sede plenaria dell'esame del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Propone pertanto di esaminare, a partire dalle sedute già convocate per la settimana in corso, tali disegni di legge.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute già convocate

per la settimana in corso è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [990](#) ("Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia") e del disegno di legge n. [1037](#) ("Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia").

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [875](#)

Art. 2

2.1

[Bucalo](#)

Al comma 2, dopo le parole: "Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 3

3.1

[Bucalo](#)

Al comma 4, dopo le parole: "Ministro della difesa", inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

Art. 4

4.1

[Bucalo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il Ministro dell'istruzione e del merito attiva le più opportune iniziative affinché le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell'ambito della loro autonomia, possano favorire attività volte alla promozione di discussioni e approfondimenti sulle tematiche inerenti alla Prima guerra mondiale."

b) al comma 3, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito" inserire le seguenti: "e con l'Autorità di governo delegata in materia di anniversari nazionali e internazionali".

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [970](#)

Art. 1

1.1

[Marcheschi](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Le disposizioni della presente legge non si applicano alle competizioni videoludiche relative ai videogiochi sportivi o agli sport simulati organizzate dagli Organismi sportivi riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP).»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «degli articoli 2, 9, 33 e 41 della Costituzione» con le seguenti: «degli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione»;

c) sostituire la rubrica con la seguente: «(Oggetto, finalità e ambito di applicazione)»;

Art. 2

2.1

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", priva di contenuti e rappresentazioni suscettibili di generare aggressività, nonché di istigare all'odio con messaggi, immagini e contesti che stimolano, incoraggiano e incitano all'ostilità, alla discriminazione e alla violenza contro membri di particolari gruppi, sulla base della nazionalità, dell'etnia o della religione, dello *status* sociale, del sesso, dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere, nel rispetto della dignità della persona, della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, come previsto dall'articolo 4 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208."

2.2

[Pirondini](#)

Alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o con una società o enti di natura sportiva».

2.3

[Marcheschi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.4

[Pirondini](#)

Alla lettera l), dopo le parole: «si intendono», inserire le seguenti: «i videogiochi, ovvero».

Art. 3

3.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "organizzate da un operatore internazionale e".

3.2

[Pirondini](#)

Alla lettera d), sostituire le parole: «operatore internazionale e» con le seguenti: «operatore internazionale o nazionale, comunque».

Art. 4

4.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la parola: "dodici" con la seguente: "quattordici";*

b) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

c) *al comma 3, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "sedici";*

d) *al comma 4, sostituire le parole: "I minori che hanno compiuto sedici anni" con le seguenti: "I maggiorenni".*

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola: "quattordici" con la seguente: "diciotto";*

b) *sopprimere i commi 3 e 4;*

c) *al comma 5, sostituire la parola: "sedici" con la seguente: "diciotto".*

4.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per un valore massimo di euro 5.000».

4.4

[Crisanti](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di partecipazione di minori alle competizioni videoludiche non è consentito l'accesso alla loro identità, lo scambio di informazioni tra giocatori, l'accesso ai dati degli stessi e al loro utilizzo ai fini di profilazione commerciale, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il cui regolamento di cui all'articolo 12."

Conseguentemente, all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di disciplina per il monitoraggio, il controllo e il presidio sanzionatorio delle disposizioni di cui alla presente legge";

b) *sostituire la rubrica con la seguente "(Monitoraggio e sanzioni)".*

4.5

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e agli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è fatto divieto, nel caso di partecipazione alle competizioni videoludiche da parte di minori di anni 18, di introdurre, negli schemi e nelle modalità di gioco, nella definizione dei premi, nei rapporti tra giocatori e tra questi e terzi, meccanismi di scommesse e induzione al gioco di azzardo (*gambling*), indipendentemente dalla natura dei premi (*reward*). Il monitoraggio del presente divieto e la determinazione delle relative sanzioni sono effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità stabilite e disciplinate, con proprio regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.6

[Nicita](#), [D'Elia](#), [Basso](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i fornitori di *software* e gli organizzatori delle competizioni videoludiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedono, nella partecipazione da parte di minori di anni 14, meccanismi volti a garantire la durata massima delle sessioni di gioco, con tempi di pausa (*pausing*) congrui tra le sessioni, secondo le modalità stabilite e disciplinate con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

4.7

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: ", se il minore è in possesso di tale documento,".

4.8

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. La partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-bis, è soggetto a una multa da 1.000 a 5.000 euro."

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

5.2

[Marti](#)

Al comma 4, sostituire le parole: "alla Commissione" con le seguenti: "all'ufficio".

5.3

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «associazioni di categoria più rappresentative dei produttori» con le seguenti: «associazioni di categoria più rappresentative e delle principali organizzazioni, anche private, che raggruppano operatori e imprese produttrici».

5.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «delle organizzazioni di squadre» inserire le seguenti: «e di rappresentanti di giocatori professionisti».

5.5

[Pirondini](#)

Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione della licenza avviene senza alcuna discrezionalità qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti dalla presente legge e non siano riscontrabili vizi di forma ed irregolarità nella domanda».

5.6

[Pirondini](#)

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) istituire un registro in cui gli editori videoludici debbano comunicare un indirizzo e-mail al quale gli organizzatori di competizioni videoludiche possano richiedere le licenze per l'utilizzo dei loro videogiochi. Tale registro, liberamente accessibile sulla base di criteri di trasparenza e pubblicità, è pubblicato in apposita sezione della piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1».

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "2.500 euro" con le seguenti: "500 euro".

6.2

[Pirondini](#)

Al comma 4, la lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole:

«con allegata copia della richiesta inoltrata all'editore o agli editori degli stessi per il loro utilizzo in licenza. L'editore o gli editori hanno 15 giorni di tempo per rifiutare tale richiesta. In caso di rifiuto, l'organizzatore è tenuto a ritirare la dichiarazione sulla piattaforma telematica del Ministero della cultura di cui al comma 1 dell'articolo 5. In assenza di risposta da parte degli editori la licenza si ritiene comunque accordata».

Art. 8

8.1

[Pirondini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, con il Ministro per lo sport e i giovani»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: « e con il Ministro per lo sport e i giovani».*

8.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, dopo la parola: «associazioni» aggiungere le seguenti: «e organizzazioni private».

8.3

[Pirondini](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le squadre e gli operatori videoludici possono stipulare contratti di lavoro con giocatori extracomunitari. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma».

Art. 10

10.1

[Marti](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo, dopo le parole: "Ai giocatori" inserire le seguenti: "e agli organizzatori";*
- b) *al terzo periodo, sostituire le parole : "la Commissione" con le seguenti: "l'ufficio".*

10.2

[Pirondini](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «la Commissione di cui all'articolo 5, comma 5» con le seguenti: «un organo di giustizia dedicato alle competizioni videoludiche da istituire presso il CONI, che formerà un collegio arbitrale al quale potranno ricorrere gli operatori videoludici»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il CONI un tavolo tecnico con la partecipazione dei produttori di videogiochi, degli organizzatori di competizioni videoludiche, delle organizzazioni di squadre, delle associazioni e organizzazioni private più rappresentative dei giocatori e degli operatori del settore».

10.3

[Croatti](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. Chiunque promuove il gioco d'azzardo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000.

2-ter. Per promozione del gioco d'azzardo si intende ogni attività volta a sollecitare o indurre le persone a giocare d'azzardo, compresa la pubblicità di giochi d'azzardo, esternata per via indiretta da portali sportivi che presentano una o più fra le seguenti caratteristiche:

- a) *contengano nel nome termini riconducibili al mondo delle scommesse, quali, ad esempio, «poker», «bet», «casinò», «vegas»;*
- b) *incoraggino le persone a giocare attraverso l'offerta di *bonus* o promozioni mirate;*
- c) *sponsorizzino eventi o attività per promuovere i giochi d'azzardo;*
- d) *diffondano informazioni false o fuorvianti sui giochi d'azzardo».*

10.0.1

[Basso](#), [Nicita](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Estensione del divieto di pubblicità del gioco d'azzardo agli editori videoludici)

1. Il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, si applica anche agli editori videoludici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)."

Art. 12

12.1

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «a una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti» con le seguenti: «all'inibizione per tre anni dall'organizzazione di competizioni videoludiche e a una multa pari all'intero importo dei premi previsti, maggiorata del 20 per cento».

12.2

[Pirondini](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per ogni partita in cui è stato presente il minore».

12.3

[Pirondini](#)

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «30 per cento del».

12.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

12.5

[Marti](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, comporta altresì l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche nazionali e internazionali per un anno. Competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'ufficio di cui all'articolo 5, comma 5.»

Art. 13

13.1

[Marcheschi](#)

Sopprimere il comma 2.

13.2

[Marti](#)

Al comma 2, dopo la parola : "sport" aggiungere la parola: "virtuali" e dopo la parola: "(CONI)" inserire le parole: "o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".

13.3

[Pirondini](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «escluse dall'applicazione» con la seguente: «incluse nell'applicazione».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [597](#)

Art. 1

1.100

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, dopo le parole: «eventi e rievocazioni storiche,» inserire le seguenti: «dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,» e sostituire le parole: «fondamentali del patrimonio nazionale culturale, artistico» con le seguenti: «creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale»;*
- b. *al comma 2, sostituire le parole: «gli abiti che rispettano documentati criteri di veridicità storica, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico e di tradizione popolare» con le seguenti: «quelle fogge e manufatti che i vari gruppi sociali reputano adeguati a rappresentare la propria espressione culturale e quegli abiti che siano dotati di riferimento a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie, mediante forme di espressione artistica appartenenti al patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico e immateriale»;*
- c. *al comma 3, dopo le parole: «fattore di sviluppo» inserire la seguente: «culturale,».*

Conseguentemente:

a. all'articolo 2, comma 2:

1. *alla lettera a), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*
2. *alla lettera b), dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

b. *all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «dei giochi storici,» inserire le seguenti: «delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,»;*

c. *all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «delle tradizioni popolari,» inserire le seguenti: «delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle performance dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette,».*

1.1 (testo 2)

[Melchiorre](#), [Marcheschi](#), [Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «carattere religioso,» inserire le seguenti: «nonché delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini,».

Art. 2

2.100 (testo 2)

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

- a. *al comma 1, sostituire le parole: «e delle manifestazioni» con le seguenti: «e salvaguarda le manifestazioni»;*
- b. *dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 220 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024

220ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 è istituito presso il Ministero del turismo un tavolo di lavoro tra i soggetti ritenuti necessari, nominati dal Ministro, per la realizzazione, l'implementazione e il coordinamento delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.

All'articolo 4 si dispone che il Ministero della cultura istituisca l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medioevali.

All'articolo 6 viene quantificato l'onere in 24 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e coperto, in parti uguali, sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2014, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88.

Al riguardo, evidenzia che andrebbe distinto l'onere tra le singole disposizioni di spesa come previsto dalla normativa contabile. Andrebbe, poi, chiarito se l'onere possa essere contenuto fino all'anno 2027 in quanto le disposizioni operano in modo permanente. Infine, andrebbero confermate le disponibilità a valere sulle singole voci di copertura al fine di escludere che ciò possa pregiudicare gli impegni già presi a valere sulle medesime risorse.

Risulta necessario, pertanto, richiedere al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi della relatrice.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato dall'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa

(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [GELMETTI](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.1 (testo 2) in quanto, ancorché corredata di clausola di invarianza finanziaria, prevede oneri sprovvisti di relativa copertura.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.1 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";
- al comma 3, le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:" siano sostituite dalle seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale, al verificarsi delle seguenti condizioni:";
- sia soppresso il comma 10.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [AMBROGIO](#) (*Fdl*) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi fino al 13 marzo scorso, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, con riguardo agli identici emendamenti 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2), che occorre avere conferma che le disposizioni ivi previste possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al "Conseguentemente", lettera a), va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

In relazione alla proposta 1.14 (già 4.10 testo 2), occorre acquisire la quantificazione degli oneri al fine di verificare che gli interventi previsti possano essere attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al capoverso "3-ter." va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.6 (testo 3).

In riferimento all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli oneri relativi alle identiche proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2). In ogni caso, al comma 2, va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente all'articolo 4, occorre valutare sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della disposizione con riferimento all'emendamento 4.9 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

all'inserimento, al capoverso "Conseguentemente, all'articolo 4:", lettera a), dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sull'emendamento 1.14 (già 4.10 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), numero 1), capoverso "3-ter.", dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".

Sulle proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme sulla proposta di parere della relatrice. Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l'ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro.

Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l'ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate.

In relazione ai rilievi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 41 dell'Accordo, che occorre avere conferma che alle riunioni del comitato misto e agli eventuali sottocomitati partecipi esclusivamente personale dell'Unione europea.

In merito all'articolo 45 dell'Accordo, occorre chiarire quali possano essere le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni e se da ciò possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante alcuni elementi sul testo, che viene messa a disposizione della Commissione.

Il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:

- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;
- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che viene approvata all'unanimità.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PATUANELLI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.

La Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento in esame reca la quantificazione e la copertura dell'onere di cui alla lettera c) relativo a una posizione di livello dirigenziale non generale.

Per quanto concerne le lettere f) ed i), il comma 2 dell'articolo 4 rinvia il momento della quantificazione e della copertura finanziaria all'emanazione degli schemi di decreto legislativo richiamando la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Per i restanti criteri di delega, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori delucidazioni circa le risorse disponibili per le finalizzazioni previste con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi con riferimento all'ISMEA, che sarà deputato a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera h) per la rilevazione dei dati statistici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti per quanto riguarda i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale previsti dalla lettera r), in quanto, pur trattandosi di risorse europee, andrebbero più puntualmente indicate quelle disponibili a tale fine.

Andrebbero poi forniti maggiori elementi informativi per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio delle filiere produttive di livello regionale previsti dalla lettera u).

Per quanto concerne la modifica, proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati, alla lettera v), appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo, su quali forme di agevolazione contrattuale delle locazioni potranno essere previste dalle amministrazioni pubbliche, senza che si

determinino oneri.

Con riferimento ai capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica, evidenzia che per la lettera *i*), il capitolo 7052 non sembra recare risorse nel triennio 2024/2026, per quanto riguarda la lettera *m*), il capitolo 7625 non risulta presentare risorse nel triennio 2024/2026, e peraltro, essendo dedicato allo sviluppo di energia mediante biomasse agricole, non sembra coerente con le finalità della norma, mentre il capitolo 7643 reca solo 380.000 euro di stanziamento per il 2024 e non reca risorse per il 2025 e il 2026. Il capitolo 7755, indicato dal Governo durante l'esame in prima lettura, per l'attuazione della medesima lettera *m*), reca invece 10,5 milioni di euro per il 2024, circa 8 milioni di euro per il 2025 e circa 5 milioni di euro per il 2026.

In relazione ai rilievi sopra segnalati, appare opportuno acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 136.

La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si compone di un solo articolo che, al comma 1, regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A., che dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate MEF, non inferiore al 35 per cento.

Il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi.

Il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle precedenti operazioni di privatizzazione, consente di attivare forme di incentivazione, che potranno tradursi in quote dell'offerta riservate, in agevolazioni di prezzo o in agevolazione nelle modalità di finanziamento.

La relazione tecnica ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale di Poste Italiane e una quota indiretta, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A., del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane.

Sottolinea poi che lo schema viene adottato in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera *a*), della legge n. 350 del 2003, e in particolare dell'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. La

relazione tecnica puntualizza quindi che la dismissione in questione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato dal Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e prevede la dismissione di asset pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni. Il provvedimento si pone come atto che autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico. Con riferimento agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere, la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, in base al quale agli stessi si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato al netto degli oneri inerenti alle medesime.

Per quanto di competenza, va evidenziato innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti detenuto presso la Banca d'Italia. La gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398 (testo unico del debito pubblico) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico. Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi. Ulteriori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla P.A (con aliquota al 26 per cento) e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato (con aliquota al 12,5 per cento).

Ciò considerato, sarebbe utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima. La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare l'esame del provvedimento al fine di fornire i dati richiesti sui profili di carattere finanziario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.4.2.2. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.2.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 168 (pom.) del 21/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024**

168ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane ([n. 121](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) ricapitola brevemente la genesi del provvedimento in esame, risalente alla proposta di delega legislativa elaborata dal Governo nella scorsa legislatura.

Lo schema di decreto legislativo in titolo, nonostante i presupposti largamente condivisi, risulta deludente sotto molti aspetti, a partire dall'incertezza riguardo le risorse, pure necessarie allo scopo di corrispondere ad aspettative da molto tempo presenti nella società civile. In particolare, le disposizioni per l'aumento dell'indennità di accompagnamento riguardano una platea di beneficiari estremamente ridotta, benché la questione sia oggetto di un'attività di comunicazione pubblica massiccia, ma nella sostanza fuorviante. Lo schema di decreto legislativo non prevede inoltre misure volte ad agevolare l'assunzione di badanti, malgrado le disposizioni in materia della delega. In generale, risulta evidente la sottovalutazione del Governo rispetto alla questione della non autosufficienza, in ragione della mancanza di misure volte a una destinazione mirata di risorse.

Il sistema nazionale di assistenza agli anziani risulta poi essere di fatto affidato alle amministrazioni comunali, in assenza del necessario collegamento con le aziende sanitarie locali, e non sono fornite risposte rispetto alla questione della carenza di personale per le attività assistenziali.

In sostanza, il provvedimento risulta in particolar modo funzionale a esigenze di propaganda del Governo.

È peraltro da riconoscere quale aspetto positivo la previsione della valutazione multidimensionale unificata, specialmente ai fini della semplificazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) (FdI), relatore sull'atto del Governo in esame, si riserva di replicare puntualmente ai rilievi della senatrice Zambito, con particolare riguardo alla questione delle risorse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) dà conto inizialmente delle finalità fondamentali del disegno di legge in esame e quindi degli obiettivi economici e occupazionali, di cui al comma 2 dell'articolo 1, connessi alla promozione e alla valorizzazione degli insediamenti benedettini.

L'articolo 2 istituisce il cammino "La via dell'Occidente", costituito dagli insediamenti benedettini presenti in particolare nelle regioni meridionali, volto tra l'altro a sostenere il progresso socio-economico dei territori.

A fini di valorizzazione del patrimonio culturale l'articolo 4 dispone l'individuazione di un itinerario culturale delle farmacie monastiche e degli orti medievali presenti nelle regioni meridionali. A tale scopo il Ministero della cultura è chiamato a istituire l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medievali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea e rinvio)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) fa presente che la proposta di regolamento in esame, finalizzata a rendere l'UE più attraente per i lavoratori provenienti da paesi terzi e per favorire la mobilità dei talenti al suo interno, si inquadra nell'"Anno europeo delle competenze".

Il Capo I della proposta enuncia l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni.

L'articolo 5 istituisce la piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE, mentre l'articolo 6 reca norme per il trattamento dei dati personali.

Le disposizioni di cui al Capo III individuano le autorità responsabili della *governance* del bacino di talenti dell'UE.

L'articolo 11 stabilisce norme per la registrazione e l'accesso delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro alla piattaforma informatica del bacino di talenti dell'UE.

L'articolo 12 definisce norme specifiche per la partecipazione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro nel contesto di un partenariato volto ad attirare talenti.

L'articolo 13 stabilisce norme per la partecipazione dei datori di lavoro al bacino di talenti dell'UE.

I successivi articoli 14 e 15 riguardano le professioni caratterizzate da carenza di personale. Per sostenere gli Stati membri partecipanti nell'affrontare le carenze di forza lavoro attuali e future, nell'Allegato al regolamento è definito un elenco di professioni caratterizzate da carenza di personale a livello dell'UE.

L'articolo 16 riguarda il funzionamento della piattaforma informatica, mentre l'articolo 17 dispone in merito all'assistenza successiva alla selezione

L'articolo 18 reca disposizioni volte a garantire un'efficace protezione delle persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate.

Allo scopo di agevolare e accelerare l'assunzione di persone di paesi terzi in cerca di lavoro registrate e soggiornanti all'estero, l'articolo 19 introduce la possibilità per gli Stati membri partecipanti di introdurre procedure di immigrazione accelerate, nonché la deroga al principio della preferenza per i cittadini dell'Unione.

Il Capo VI contiene norme in materia di monitoraggio, relazioni, esercizio della delega, adozione di atti di esecuzione ed entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche

per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) ([COM\(2023\) 738 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) rileva lo scopo principale della proposta di direttiva in esame, consistente nella codificazione della materia della direttiva 2004/37/CE, al fine di riunire in un unico testo normativo disposizioni che hanno subito modifiche e integrazioni nel tempo, apportando solo le necessarie revisioni formali.

Ricorda quindi i principi che hanno orientato la produzione normativa dell'Unione europea riguardo alla protezione dei lavoratori da sostanze cancerogene, mutagene e tossiche.

Rammenta inoltre i contenuti fondamentali della direttiva 2004/37/CE e, infine, dà conto dell'ambito di applicazione della proposta di direttiva in esame.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) rammenta il contributo offerto dai rappresentanti del personale del Corpo dei vigili del fuoco alla definizione della legislazione dell'Unione europea, incentrato sulla questione dell'esposizione a sostanze cancerogene quali l'amianto in contesti di calamità naturali, caratterizzati dalla diffusione nell'ambiente di tali agenti. Ricorda quindi la questione tuttora aperta della mancanza di adeguata assicurazione obbligatoria a tutela di categorie professionali particolarmente esposte, in quanto impegnate nelle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.4.2.2.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 171 (pom.) del 28/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2024
171ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Non essendovi richieste d'intervento, il **[PRESIDENTE](#)** dà la parola alla relatrice.

La relatrice **[LEONARDI](#)** (*FdI*) ricapitola brevemente le finalità del disegno di legge, con riferimento agli aspetti di competenza. Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione e approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il presidente **[ZAFFINI](#)** rammenta l'andamento dell'esame della proposta di regolamento in titolo.

Constatato che non ci sono richieste di intervento, propone il rinvio del seguito della trattazione, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti della materia.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) ([COM\(2023\) 738 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) fa presente l'esigenza di compiere specifiche valutazioni in merito ad alcuni aspetti segnalati nel corso del dibattito.

Il [PRESIDENTE](#) propone dunque di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente relatore [ZAFFINI](#) (FdI), rammentato il termine per l'espressione del parere, fissato al 1° marzo, ribadisce che per la conclusione dell'esame è necessario lo scioglimento della riserva posta in sede di assegnazione.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) auspica che i Gruppi possano disporre del tempo necessario per la presentazione di eventuali proposte di osservazione, ai fini della redazione dello schema di parere del relatore.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) chiede raggugli in ordine alla possibilità di tenere conto degli eventuali rilievi sul provvedimento da parte della Conferenza unificata.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene che dell'intesa eventualmente sancita in sede di Conferenza unificata occorrerà dare atto nel parere. Dichiaro quindi conclusa la discussione generale, non essendovi altri iscritti a parlare. Si riserva, in qualità di relatore, di redigere uno schema di parere, alla luce del dibattito svolto e delle eventuali proposte di osservazione.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) presenta uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI MAZZELLA, Barbara GUIDOLIN E Maria Domenica CASTELLONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121

La 10ª Commissione permanente,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33 (Atto del Governo n. 121),

premessi che:

il decreto in esame reca attuazione della delega contenuta nella legge 23 marzo 2023, n. 33, recante "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane";

la legge delega si compone di 9 articoli e il provvedimento all'esame attua le deleghe di cui agli articoli 3, 4 e 5 che di seguito sinteticamente si riassumono:

- l'articolo 3 delega il Governo a adottare entro il 31 gennaio 2024 uno o più decreti legislativi per la definizione di misure intese alla promozione dell'invecchiamento attivo e della dignità, autonomia e inclusione sociale degli anziani e alla prevenzione della loro fragilità;
- l'articolo 4 delega il Governo, entro il 31 gennaio 2024, a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso l'individuazione di un unico centro di spesa e di responsabilità in ambito LEPS, nonché di potenziare progressivamente le azioni e gli interventi finalizzati all'attuazione della Missione 5, componente 2, e della Missione 6, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- l'articolo 5 delega il Governo, entro il 31 gennaio 2024, ad intervenire in materia di politiche per la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone

anziane e per le persone anziane non autosufficienti; un primo ambito di delega concerne il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali in favore delle persone anziane non autosufficienti: a tal fine è prevista, anche in via sperimentale e progressiva, per coloro che optino per essa, una prestazione universale, graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona; altri ambiti della delega sono costituiti da: ricognizione e riordino delle agevolazioni contributive e fiscali volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente; definizione delle modalità di formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane; miglioramento delle condizioni di vita individuali del *caregiver* familiare;

valutato che:

l'obiettivo della delega avrebbe dovuto essere quello di ridisegnare i sistemi di welfare al fine di superare l'attuale frammentazione delle misure pubbliche, dislocate tra servizi sanitari, servizi sociali e trasferimenti monetari nazionali non coordinati tra loro, con una miriade di regole e procedure da seguire, al fine di realizzare un sistema il più possibile organico e unitario. Al contempo, l'altro fondamentale obiettivo avrebbe dovuto essere quello di definire nuovi modelli d'intervento, revisionando gli aspetti relativi ai servizi residenziali, servizi domiciliari e indennità di accompagnamento;

considerato che:

la legge 23 marzo 2023, n. 33 introduce il Sistema Nazionale per la popolazione Anziana non Autosufficiente (SNAA) prevedendo la programmazione integrata di tutti gli interventi a titolarità pubblica per la non autosufficienza, appartenenti a sanità, sociale e prestazioni monetarie Inps. Appare, tuttavia, fuorviante come nel decreto, invece, la programmazione integrata non riguardi più l'insieme delle misure di responsabilità pubblica bensì i soli servizi e interventi sociali. Infatti, in capo allo SNAA non si rileva alcun impulso all'integrazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali, come invece previsto nella legge delega secondo cui lo SNAA "deve programmare in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali..."; oltretutto l'impulso alla programmazione integrata sembrerebbe riguardare i soli servizi e interventi sociali con il conseguente rischio di affidare al solo comparto sociale la responsabilità dell'intera materia della non autosufficienza;

sul punto, occorre evidenziare, altresì che l'articolo 4, comma 2, lett. c) della legge delega, tra i principi e criteri direttivi annovera la previsione "che lo SNAA programmi in modo integrato i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla popolazione anziana non autosufficiente, nel rispetto degli indirizzi generali elaborati dal CIPA ...", contemplando, dunque, un triplice ambito di intervento programmatico del Sistema, relativo a tutti gli interventi a titolarità pubblica per la non autosufficienza, concernenti le politiche sanitarie, le politiche sociali e l'indennità di accompagnamento. Tale previsione rappresenta un'investitura importante per lo SNAA, che, in tal modo, è stato configurato dal Parlamento come il sistema di complessiva *governance* della riforma. Invero, la logica che ha ispirato il legislatore delegante è stata quella di prendere le tre principali filiere (sociale, sanità, accompagnamento) e cercare di garantirne la massima ricomposizione possibile, ferme restando le rispettive titolarità istituzionali. Ciò posto, sullo specifico punto, va, tuttavia, fatto notare come lo schema di decreto legislativo, all'articolo 21, sembra, invece, limitarne consistentemente il ruolo. L'effetto del depotenziamento del ruolo dello SNAA cui il governo intende dar luogo determina il venir meno, nella sostanza, della stessa riforma per l'assistenza degli anziani cui le Camere aspiravano;

il decreto non prevede un sistema di monitoraggio unitario di tutti gli interventi che rientrano nello SNAA che allo Stato gli strumenti conoscitivi necessari per verificare l'andamento dello SNAA, valorizzando gli aspetti positivi e predisponendo i necessari correttivi. In mancanza di un sistema di monitoraggio dedicato, lo SNAA è condannato a risultare una scatola vuota: non è possibile governare ciò che non si conosce.

considerato, altresì, che:

con riferimento alla valutazione della condizione di non autosufficienza dell'anziano, due sono gli

obiettivi del legislatore delegante:

a) provvedere alla riduzione delle duplicazioni e al contenimento della spesa pubblica e degli oneri amministrativi;

b) garantire la semplificazione, mediante accentramento, in capo a un unico soggetto, delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, previa configurazione di specifici criteri volti a garantire l'omogenea realizzazione della valutazione *de qua*; simili finalità non sembrano, tuttavia, rettamente perseguite dal legislatore delegato. Infatti, il Decreto rimanda il disegno della sua concreta realizzazione ad atti successivi ma il lavoro per razionalizzare procedure e passaggi è ben impostato in tutti i suoi aspetti chiave; con riferimento all'articolo 10 concernente la valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane sarebbe auspicabile (VNU), nell'ambito dei punti unici di accesso (PUA), garantire la presenza di un geriatra come coordinatore dell'*équipe* multidisciplinare e la partecipazione dell'infermiere di famiglia e di comunità;

ritenuto che:

il provvedimento in esame continua a privilegiare le soluzioni istituzionalizzate (strutture residenziali e semiresidenziali) senza peraltro innovarle in maniera sostanziale come era richiesto nella legge delega; sui requisiti minimi delle strutture deputate a garantire le prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali non si rileva infatti alcun impulso innovativo, rinviando - di fatto - la riforma ad un successivo decreto e non si fa alcun riferimento sulla necessaria congruità, rispetto al numero di persone accolte nella struttura ed al loro fabbisogno assistenziale, delle dotazioni organiche e dei profili professionali del personale, cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

sul punto, anche la disciplina del *budget* di cura e assistenza appare confusa laddove si prevede che nel *budget* concorrano anche le risorse erogate ai cittadini da parte di pubbliche amministrazioni: non è chiaro a cosa si riferisca e se debbano essere obbligatoriamente utilizzate dal cittadino per costruire il PAI; occorre, altresì, chiarire la compartecipazione della persona non autosufficiente al costo delle prestazioni pubbliche (domiciliari, semiresidenziali, residenziali);

ritenuto, altresì, che:

nel passaggio dalla Legge Delega al decreto attuativo viene cancellata la prevista riforma dell'assistenza domiciliare. Si sarebbe dovuto introdurre un modello di servizi domiciliari specifico per la non autosufficienza, oggi assente nel nostro Paese. Rimane, invece, solo il coordinamento tra gli interventi sociali e sanitari erogati dagli attuali "servizi a casa" mentre sono assenti aspetti decisivi quali la durata dell'assistenza fornita e i diversi professionisti da coinvolgere. A mancare è, soprattutto, un progetto che individui quali interventi al domicilio hanno bisogno gli anziani non autosufficienti; l'annullamento di questa riforma è tanto più sorprendente se si considera con quale forza, dalla pandemia in avanti, opinione pubblica, media e politici abbiano insistito sulla necessità di realizzarla. Oggi gli interventi a casa, offerti perlopiù dall'Assistenza domiciliare integrata (Adi) delle Asl, durano in prevalenza al massimo tre mesi mentre la non autosufficienza si protrae spesso per anni. Forniscono, inoltre, singole prestazioni infermieristiche certamente positive ma senza affrontare le esigenze dovute alla non autosufficienza, come quelle di servizi di informazione/consulenza e di sostegno psicologico per i familiari. Detto altrimenti, sono servizi utili ma non pensati per tale condizione;

con riferimento all'articolo 9 concernente la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane, sarebbe opportuno l'inserimento nei programmi di formazione delle professioni tecnico-sanitarie che saranno impiegati in telemedicina, moduli formativi per l'acquisizione di competenze geriatriche sia teorici che pratici attraverso programmi di formazione su campo nei diversi *setting* assistenziali rivolti all'anziano (ospedale-residenze-domicilio); inoltre, sarebbe opportuno incentivare e rafforzare l'assistenza domiciliare valorizzando la figura dell'infermiere di famiglia e di comunità. Oggi si fa fatica a identificarlo nelle cure domiciliari come una figura professionale importante e che governa la pianificazione assistenziale; l'articolo 31, comma 7 dello schema di decreto legislativo, demanda l'attuazione ad un decreto del

Ministro della salute, da adottare "entro centoventi giorni", tuttavia non viene specificato da quale momento decorrono tali termini;

appurato che:

dall'analisi del testo dello schema di decreto legislativo proposto dal governo in pretesa attuazione della legge delega, un'ulteriore criticità concerne la figura della "prestazione universale" la cui introduzione integra uno dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a*), della legge delega citata. Infatti, la finalità di intervento perseguita dalle Camere, per come ricostruita, non sembra correttamente e coerentemente rispettata dallo schema di decreto legislativo in relazione ad alcuno dei caratteri della misura;

il governo sembra essersi enormemente allontanato dai principi e criteri direttivi impartiti dal Parlamento, di fatto snaturando i criteri di accesso alla prestazione de qua, perché se, per le Camere, la relativa erogazione deve avvenire esclusivamente in senso graduato allo specifico bisogno assistenziale del beneficiario, per contro, per il governo, dovrebbe, invece, avvenire a condizione che, oltre allo specifico bisogno dell'interessato, ricorrano anche, in aggiunta, le condizioni economiche introdotte ex novo alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 35, con conseguente arbitraria limitazione, dunque, delle situazioni al ricorrere delle quali si può accedere alla relativa erogazione;

all'articolo 36, poi, al comma 2 si prevede l'erogazione della prestazione universale in "quota fissa monetaria", corrispondente alla cosiddetta indennità di accompagnamento (che, come noto, viene erogata, per l'appunto, in forma fissa) e al c.d. assegno di assistenza, pari a € 850,00 mensili, ciò che, all'evidenza, e senza ombra di dubbio, stride con il fatto che la legge delega non prevede affatto la sua erogazione in forma fissa, bensì, per contro, in forma "graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale", con prescrizione, dunque, che è stata completamente e obiettivamente stravolta dal governo. Infine, per ricevere la misura temporanea sono richiesti non solo un elevato bisogno assistenziale ma anche ridotte disponibilità economiche. Viene così introdotto il principio che si può fruire dell'assistenza per la non autosufficienza solo se ci si trovi in una condizione di povertà mentre attraverso il *welfare* è necessario sostenere anche le classi medie;

l'articolo 40 introduce una delimitazione dell'ambito di applicazione del Titolo II del presente schema, indicando come unico requisito i 70 anni. Tale previsione appare discriminatoria e risulta opportuno, intanto, indicare i 65 anni quale requisito anagrafico;

il riconoscimento del *caregiver* "nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente" rende inconsistente il riconoscimento medesimo e di fatto al *caregiver* non è riconosciuto nulla se non la mera possibilità, a seconda della regione in cui risiede, di vedersi riconosciuti dei crediti formativi per fare l'OSS;

appare critica la mera "possibilità", per il *caregiver* familiare, di partecipare alla valutazione multidimensionale e appare fortemente critico e confuso anche il demandare alle regioni il compito di programmare e individuare le modalità di riordino e unificazione, le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionali unificate operanti per l'individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai *caregiver* familiari, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale unificate; il riconoscimento al *caregiver* familiare della formazione e attività svolta ai fini dell'accesso ai corsi di misure compensative previsti nell'ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore sociosanitario (OSS), oltre ad essere meramente "possibile" da parte delle regioni (con la conseguente ed inevitabile sperequazione) rischia di dequalificare e parcellizzare il percorso formativo dell'OSS;

mancano per il *caregiver* interventi più coraggiosi, come il sostegno psicologico, la flessibilità di presenza, le misure per la conciliazione dello studio o del lavoro con gli impegni di cura e le tutele previdenziali;

appurato, infine, che:

il decreto stanziava 500 milioni di euro per il biennio 2025-2026, dedicati alla sperimentazione della prestazione universale. Non vi sono risorse aggiuntive di natura strutturale. La descritta integrale invarianza finanziaria non dà consistenza all'intero provvedimento e, anche laddove sono previsti gli oneri, come nel caso dell'assegno di assistenza le risorse sono comunque a valere su Fondi esistenti e

destinati ad attività già programmate.
Tutto ciò premesso e considerato,
esprime parere contrario.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.